

REGOLAMENTO DEL COMPORTAMENTO, DELLE MANCANZE E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante

ADOTTA

il seguente regolamento del comportamento, delle mancanze e delle sanzioni disciplinari degli alunni e degli studenti con delibera n. 11 del 17/12/2019

PREMESSA

Il dovere alla “**realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana**” richiamati nel DPR 275/99 devono vedere prevalere, soprattutto nei minori, l'educazione della persona e la formazione del cittadino. In questo quadro il D.Lgv 62/17 lega la valutazione del comportamento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.M. n.139 del 22/08/07). In questo processo è fondamentale per l'Istituzione scolastica la costruzione di un rapporto basato sulla condivisione degli obiettivi educativi e formativi con le studentesse e gli studenti e con le famiglie. Nei casi in cui la famiglia è assente, la scuola deve comunque assicurare lo sviluppo degli alunni e degli studenti trattenendoli, ove possibile, all'interno della comunità scolastica con attività mirate.

Per gli alunni della scuola primaria non esiste uno specifico “statuto” e non è previsto che le scuole adottino specifici regolamenti. Fa fede, dunque, il Regio Decreto n.1297 del 26 aprile 1928, e in particolare dall'art. 412 al 415. Da allora la normativa vigente non ha più toccato queste norme se non nella Nota 3602 del 31 luglio 2008 che chiede di “attualizzarle”.

Per i bambini e le bambine dell'infanzia si applicano esclusivamente i principi generali.

Art. 1 – SCOPI DEL SEGUENTE REGOLAMENTO

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i principi e le procedure per le sanzioni alle mancanze previste nel Regolamento di istituto. Esso è improntato al rispetto della normativa vigente, al rispetto reciproco delle persone, al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;

2. Lo spirito del presente regolamento è quello di creare una comunità scolastica in cui ognuno sia spinto a comportamenti virtuosi dal rispetto per il prossimo e della legalità, piuttosto che dalle azioni sanzionatorie e punitive;
3. In particolare per gli studenti e gli alunni l'Istituzione scolastica si impegna sempre a prevenire, dissuadere e solo quando necessario a sanzionare;
4. Le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire il provvedimento in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative) perché, soprattutto l'allontanamento dalla comunità scolastica, difficilmente può innescare un processo di crescita in ambito educativo e formativo.
5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente e dell'alunno e pertanto è respinto per principio qualsiasi tipo di automatismo della sanzione, come le tabella o simili che relazionano mancanze e sanzioni.

Art. 2 – DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

1. Diritti – Studenti e alunni hanno i seguenti diritti:
 - a) La responsabilità disciplinare è personale, sono pertanto vietate generiche sanzioni alla classe o a parte di essa;
 - b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
 - c) Ad essere rispettati come persone da tutto il personale della scuola;
 - d) Ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
2. Doveri – Studenti e alunni sono tenuti:
 - a) Al rispetto delle regole che li riguardano riportate in tutti i capitoli del regolamento di istituto;
 - b) Al rispetto di tutte le persone, in particolare docenti, compagne e compagni e ausiliari, nel comportamento, nella comunicazione e nell'abbigliamento;
 - c) All'uso corretto e conservativo degli strumenti di laboratorio, delle suppellettili, degli attrezzi della palestra in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - d) Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dall'istituto;

e) A condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;

g) A non usare qualsiasi atto violento, di qualsiasi tipo, per dirimere qualsiasi questione.

Art. 3 – SANZIONI DISCIPLINARI PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

1. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte della studentessa o dello studente incolpato. La sanzione disciplinare deve essere improntata al rispetto dell'art.1 commi 4 e 5.

2. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Il **Richiamo verbale**: Il richiamo può essere eseguito da qualsiasi dipendente della scuola. Il richiamo deve essere sempre rispettoso della persona, deve essere finalizzato all'interruzione del comportamento scorretto e accompagnato dalla spiegazione del perché c'è stato. Se il richiamo non avviene in classe il richiamante comunica il provvedimento al docente di classe che lo riporta sul registro con la dicitura "Lo studente/ssa è stata richiamata" aggiungendo brevemente il motivo, la data e l'ora e il richiamante;

b) La **Nota disciplinare sul registro di classe**: La nota disciplinare, da ora in poi chiamata semplicemente "nota", può essere riportata da un docente del Consiglio di classe, da un docente supplente nell'ora di sostituzione, dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore; la nota deve riportare il nome della studentessa o dello studente, l'ora in cui è scritto, la motivazione e la firma dello scrivente. Eventualmente la dichiarazione della studentessa o dello studente.

c) L'**Accompagnamento dei genitori**: l'accompagnamento può essere richiesto da un docente del Consiglio di classe, da un docente supplente nell'ora di sostituzione, dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore; L'accompagnamento va riportato sul registro di classe con le stesse modalità della nota ma va comunicato anche ai collaboratori del Dirigente scolastico. Chi ha disposto l'accompagnamento è tenuto ad avvertire la famiglia e di concordare con essa un appuntamento, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi e che preveda la sua presenza; Per motivata impossibilità del docente è delegato all'incontro il coordinatore di classe. Nessuno può disporre più di un accompagnamento al mese per una singola studentessa o

singolo studente se non il Dirigente scolastico. L'accompagnamento deve svolgersi con l'intento di creare un'alleanza con la famiglia per facilitare la studentessa o lo studente nella comprensione dell'errore e nella crescita educativa.

Se la famiglia diserta l'appuntamento senza motivata giustificazione il proponente della sanzione avvisa i collaboratori del Dirigente scolastico, che valuteranno, insieme al proponente, le azioni da intraprendere.

d) Il **Provvedimento disciplinare**: Il provvedimento può essere deciso solo dalla maggioranza del Consiglio di classe, anche imperfetta ma con almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, **allargato alla componente genitori**. In caso di conflitto d'interessi del genitore si procede alla surrogazione dello stesso. Hanno diritto al voto tutti gli elementi del Consiglio di classe. Il Presidente ricorda sempre l'obbligo di riservatezza a tutti i presenti. Il referente di classe cura la redazione, in duplice copia, dell'apposito modulo da consegnare alla famiglia, preventivamente firmato dal Dirigente scolastico e protocollato. La consegna alla famiglia viene concordata con le stesse modalità con cui si procede per l'accompagnamento. Il Dirigente scolastico può intervenire all'incontro se lo ritiene necessario, o delegare il coordinatore di classe.

Il provvedimento disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione dello stesso, perché c'è l'obbligo per i provvedimenti amministrativi e per favorire il processo educativo. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

I provvedimenti disciplinari possono essere di tre tipi, ma al di là della gravità del caso, devono tenere soprattutto conto della generale situazione personale dello studente:

1) **Attività riparatoria**: Questa attività viene stabilita dal Consiglio di classe, con i seguenti vincoli:

- i. Deve essere condivisa dalla famiglia della studentessa. La famiglia deve conoscere l'attività da svolgere, l'orario e l'adulto presente (vedi punto iv);
- ii. Deve essere concordata con la DSGA se eventualmente preveda la presenza del personale A.T.A.;
- iii. Deve svolgersi all'interno della struttura scolastica e deve terminare con la fine del turno del personale ausiliario;
- iv. Deve avvenire alla presenza costante di una persona formata sull'attività da svolgere e dipendente dell'Istituto;
- v. Deve essere una attività di pulizia, piccola manutenzione, controllo, non estranea alle normali attività della scuola.

In particolare per la violazione dell'art. 2 comma 2 punto c può essere richiesto il risarcimento pecuniario alla famiglia in una cifra stabilita dal Consiglio di Istituto.

2) Provvedimenti che comportano l'obbligo della presenza in classe:

Deve essere adottato quando le famiglie rifiutano l'attività riparatoria. In caso di violazione di questo obbligo il coordinatore dispone per la studentessa o lo studente la sanzione dell'accompagnamento dei genitori (art. 3 comma 2 punto c);

3) Provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica: Questo provvedimento, espressamente previsto dalla normativa vigente, può essere disposto solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

i. Gravi o reiterate infrazioni disciplinari. La sanzione non può prolungarsi per periodi superiori ai quindici giorni;

ii. Siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La sanzione può prolungarsi per periodi superiori ai quindici giorni e in questo caso è disposta dal Consiglio di Istituto. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo della studentessa o dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

e) Nel caso di allontanamento superiore ai cinque giorni il referente di classe, durante il suddetto periodo di allontanamento, mantiene un rapporto la famiglia al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

f) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, alla studentessa o allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

g) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame, secondo questo regolamento, e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.4 – IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI

1. Contro le sanzioni superiori al Richiamo verbale (art.3 comma 2 punto a), è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e di seguito disciplinato al comma 2.

2. Dell'Organo di garanzia fanno parte, un rappresentante eletto dai genitori, più uno di riserva, due docenti eletti dal Consiglio di Istituto, più uno di riserva, ed è presieduto dal dirigente scolastico. I rappresentanti dei genitori sono eletti dal Consiglio di Istituto. I docenti sono in carica per tutta la durata del Consiglio di Istituto che li ha eletti. L'Organo svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Decide nel termine di dieci giorni.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento o dello statuto della normativa vigente. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

4. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e questo regolamento ne costituisce un riferimento essenziale;

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe secondo quanto stabilito nel DPR 122/09 art.7

Art. 6 SANZIONI ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI

1. I doveri degli alunni sono dedotti dai principi generali del Regolamento di istituto e di questo regolamento.

Verso gli alunni che manchino ai loro doveri, si possono usare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari:

- a. ammonizione;
- b. censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata;
- c. sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;

In via del tutto residuale ed esclusivamente in caso siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone è prevista:

- d. l'esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;
- e. l'espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico.

È vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.

2. Le pene di cui ai numeri *a*, *b* e *c* sono inflitte dai maestri, quelle di cui ai numeri *d* ed *e* sono inflitte dal dirigente scolastico con provvedimento motivato.

Contro le pene dell'esclusione e dell'espulsione è ammesso, entro quindici giorni, reclamo all'ispettore scolastico, contro la cui decisione non è consentito alcun ricorso.

3. Le pene, che importano allontanamento anche temporaneo dalla scuola, non possono essere eseguite, se prima non ne sia stato dato avviso per iscritto alla famiglia.

Art.7 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI

1. Gli alunni, affidati dalla famiglia alla Scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.

2. Dal momento in cui l'alunno entra nell'ambiente scolastico il personale ha la responsabilità dell'assistenza e della sorveglianza

3. I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezioni, visite guidate, viaggi di istruzione, ricreazione, trasferimenti in palestra o nel campo sportivo, ecc.) hanno il dovere di un'assidua vigilanza.

4. I collaboratori scolastici vigilano sugli alunni, nei corridoi e nei servizi, al momento dell'ingresso e dell'uscita, in occasione di momentanee straordinarie assenze dei docenti e durante il cambio dell'ora.

5. Durante l'intervallo delle lezioni, è necessario che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechino danni a persone o a cose. In questo compito, dovrà essere supportato dal personale ausiliario che sarà disposto secondo disponibilità.

6. La responsabilità personale degli insegnanti di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non esonera il restante personale docente e ausiliario dall'obbligo di intervento, qualora situazioni particolari ravvisino uno stato di pericolo per persone e cose.

7. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici in servizio hanno dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario, rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali dei minori.

8. La responsabilità sulla vigilanza degli alunni cessa nel momento in cui essi sono affidati, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori o a loro delegati o se autorizzati all'uscita autonoma.

ART. 8 INGRESSO/ INTERVALLO /USCITA ALUNNI

INGRESSO

1. Gli alunni e gli studenti entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni / attività didattiche.

2. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria l'ingresso degli alunni avviene al suono della prima campanella. I bambini sono accolti dai collaboratori scolastici e accompagnati in classe dalle insegnanti; gli alunni vengono accolti dai maestri nell'atrio e accompagnati nelle classi. Gli studenti si recano autonomamente nelle proprie aule già presidiate dal professore. Se il professore non è presente in aula gli studenti non sono autorizzati ad entrare in classe.

Le lezioni iniziano al suono della seconda campanella.

3. Gli alunni e gli studenti che arrivano con lo scuolabus vengono accolti e sorvegliati dal personale appositamente incaricato dall'Ente locale e/o dal personale collaboratore scolastico nel salone /atrio. Non è permesso restare all'esterno della scuola.

4. I genitori possono accompagnare i figli fino al cancello della scuola. I genitori che per motivi di lavoro hanno necessità di accompagnare prima i figli a scuola, devono fare esplicita richiesta che viene inoltrata all'Ente Locale.

INTERVALLO

5. L'intervallo è concesso per migliorare il rendimento scolastico e la socialità degli alunni e degli studenti. Esso rappresenta a tutti gli effetti una attività scolastica ed è sottoposto a tutte le regole espresse nel Regolamento di istituto, senza nessuna deroga.

6. Nella scuola primaria l'intervallo per la ricreazione avviene dalle ore 10,05 alle ore 10,15. La sorveglianza è assicurata dagli insegnanti e dai collaboratori nelle aule, nei corridoi e ai servizi.

7. Nella scuola secondaria l'intervallo per la ricreazione ha la durata di 10' e avviene dalle ore 9,55 alle ore 10,05 e dalle 11.55 alle 12.05. Gli studenti possono uscire dalle classi a gruppi di due alla volta. Il cambio degli insegnanti della III ora si effettua al termine dell'intervallo. La sorveglianza è assicurata dai docenti e dai collaboratori scolastici nelle aule, nei corridoi, ai servizi.

8. Gli alunni possono portare le merende da consumare durante l'intervallo; è fatto divieto l'utilizzo di contenitori di vetro e/o lattine e l'uso delle macchinette.

9. I genitori si impegnano a valorizzare il momento della merenda facendo attenzione a fornire ai propri figli alimenti sani e naturali nel rispetto dei principi generali del regolamento di istituto e le "Linee guida per una sana alimentazione italiana" del 2003. Ai genitori non è consentito portare le merende ai propri figli durante l'orario scolastico.

10. La scuola si impegna a vietare, entro l'A.S. 2020/21, l'utilizzo nell'istituto di contenitori di plastica e o di carta usa e getta nell'ottica della riduzione, del riuso, e del riciclo.

CAMBIO ORARIO

11. Un insegnante non può lasciare la classe se non è arrivato l'altro docente per il cambio oppure non è presente un collaboratore scolastico. Lo scambio di insegnanti nelle classi deve avvenire rapidamente e comunque la sorveglianza è garantita anche dai collaboratori scolastici.

USCITA ALUNNI

11. Scuola primaria - Al suono della campanella gli alunni usciranno in ordine e saranno accompagnati dagli insegnanti fino al cancello esterno della scuola dove verranno consegnati ai genitori o a persona da loro delegata (di norma le persone autorizzate a prelevare gli alunni all'uscita sono – salvo apposita comunicazione sul diario scolastico – quelle che hanno apposto la loro firma sul libretto delle giustificazioni). Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus vengono presi in consegna dal personale ATA e/o dal personale appositamente incaricato dall'Ente locale nel salone a piano terra. Scuola secondaria - Al suono della prima campanella gli alunni si preparano per l'uscita, che avviene al secondo suono della campanella. I ragazzi vengono accompagnati dagli insegnanti fino alla porta della scuola secondaria.

ART. 9 GIUSTIFICAZIONI, ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO

9.1. L'alunno che è stato assente è tenuto a presentare, nel giorno del rientro, all'insegnante della prima ora di lezione, la giustificazione motivata e firmata da uno dei genitori sull'apposito libretto. Se l'assenza supera i cinque giorni (compresi quelli festivi), è richiesto, oltre alla giustificazione, anche il certificato medico. Se l'alunno si è assentato anche un solo giorno all'inizio o

alla fine di un periodo di vacanza (periodo superiore a cinque giorni), il certificato dovrà attestare che l'alunno non è stato colpito da malattie infettive.

9.2. E' sufficiente la giustificazione del genitore per le assenze per motivi di famiglia, superiori a cinque giorni, se comunicate in anticipo.

9.3. L'assenza deve essere sempre giustificata dalla famiglia sul libretto personale e annotata sul registro di classe.

9.4. Le ripetute assenze vanno segnalate al Dirigente Scolastico per gli opportuni interventi dal coordinatore di classe.

9.5. In caso di malori, la famiglia dell'alunno verrà avvertita telefonicamente con la massima sollecitudine.

9.6. Per particolari necessità di salute o di famiglia i genitori possono presentare al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato motivata richiesta di uscita anticipata o di ingresso posticipato.

9.7. Gli ingressi e le uscite fuori orario dovranno avvenire al cambio dell'ora e, di norma, non oltre la 2da ora, per gli ingressi, e non prima della 5ta ora, per le uscite.